



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Accademia di Belle Arti di Napoli, con sede in Napoli, in Via Costantinopolin°107
Partita I.V.A. n° 05589291219, web www.accademianapoli.it d'ora in poi
denominata Accademia, rappresentata dal Direttore, Prof. Renato Lori nato a Napoli
il 09/12/1955

E

l'Azienda MUSEO E REAL BOSCO DI CARO DI MONTE,
partita I.V.A. n° 95.2191.90634, con sede legale in NAPOLI,
provincia NA, via MIANO n° 2, CAP 80131,
rappresentato da SYLVAIN BEUENGER nato a VALOGNES (FR)
il 29/4/55 residente per la carica
In NAPOLI Via MIANO n° 2, d'ora in poi denominata
Azienda, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Accademia può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti anche nei dodici mesi successivi al termine degli studi ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n°196 e del relativo decreto attuativo, vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n°24 del 12 settembre 2011 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art.11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture n°.....soggetti in tirocinio di formazione di orientamento, su proposta dell'Accademia ai sensi dell'art.1 del decreto attuativo dell'art.18 della legge 196 del 1997, e dell'art.11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art18 comma 1 lettera d della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Accademia, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dall'Azienda.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa aziendale, indicato dall'Accademia in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, redatto secondo lo schema allegato, contenente:

il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore dell'Accademia e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio ;

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento, con decorrenza dal primo o dal quindicesimo giorno del mese.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

Art.4

1. L'Accademia assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 190 del T.U. n°1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Accademia si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.5

L'Azienda si impegna:

a rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all' INAIL ed all'Accademia stessa.

Art.6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Accademia e per l'Azienda oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.

Art.7

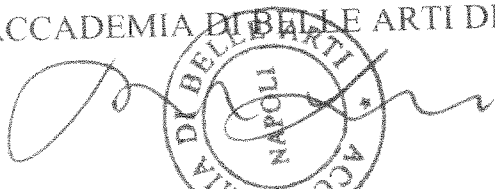
La presente Convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata di tre anni , rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti .

Art.8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia di ed in particolare all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n°196 e nel rispetto del decreto attuativo e dell'art.11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 .

Li 12/04/2023

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI



L'AZIENDA